

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 60

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - SALARIS - MARRAS - SATTA Giovanni Antonio

l'11 ottobre 2019

Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Negli ultimi anni, anche per effetto dell'abolizione dei tariffari, le procedure di affidamento di servizi professionali da parte di molte amministrazioni e di privati hanno visto emergere l'elargizione di compensi talvolta non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici. Il valore della prestazione deve, invece, essere pienamente riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche e non solo, ma le prime, soprattutto, devono impegnarsi a dare piena applicazione al principio dell'equo compenso nelle procedure di affidamento e nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

La presente proposta di legge intende pertanto promuovere la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell'equo compenso, con l'approvazione di apposite disposizioni attuative delle norme statali in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti nei vari settori di competenza.

Le disposizioni nazionali, recate all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19 quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), sono finalizzate al superamento di comportamenti amministrativi che prevedono compensi non parametrati alla quantità e qualità delle prestazioni professionali richieste, se non addirittura caratterizzate da compensi irrisori o simbolici.

In particolare, la presente proposta di legge definisce all'articolo 1 le finalità di tutela delle prestazioni professionali e rispetto del principio dell'equo compenso.

L'articolo 2 stabilisce che i compensi per le prestazioni professionali siano commisurati al livello qualitativo e quantitativo dell'attività svolta e l'articolo 3 vieta l'uso di clausole vessatorie nei contratti di affidamenti dell'incarico, come disposto dall'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

L'articolo 4 dispone sull'avvio del procedimento amministrativo e sui termini di pagamento delle prestazioni a carattere tecnico da parte dei beneficiari delle istanze presentate.

L'articolo 5 non prevede oneri a carico del bilancio regionale e l'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, buon andamento ed efficienza, promuove la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.

2. La presente legge detta indirizzi per l'attuazione omogenea delle disposizioni statali in materia di equo compenso per i servizi professionali forniti alla Regione autonoma della Sardegna, alle amministrazioni pubbliche e alle società partecipate dalle stesse, operanti nel territorio regionale.

Art. 2

Compensi professionali

1. I compensi per le prestazioni fornite dai professionisti nelle materie tecniche o giuridiche sono improntati all'equo compenso commisurato al livello qualitativo e quantitativo della prestazione o dell'attività richiesta, in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), dell'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introdotto dall'articolo 19 quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie) e dei decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

Art. 3

Procedure concorsuali

1. Nelle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi professionali, i compensi di cui all'articolo 2, sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara, con esclusioni di prestazioni di servizi aggiuntivi a titolo gratuito o di importo simbolico.

2. Nella predisposizione del contratto di affidamento dell'incarico professionale è vietato l'inserimento di clausole vessatorie, come disposto dall'articolo 13 bis della legge n. 247 del 2012.

Art. 4

Avvio procedimenti su istanze

1. L'avvio del procedimento amministrativo su istanze presentate, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni regionali, provinciali o comunali del territorio regionale, è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente di aver pagato o essersi obbligato a pagare, l'eventuale prestazione professionale richiesta secondo i criteri recati nell'articolo 2.

2. Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica dell'idoneità e adeguatezza del progetto presentato da parte delle strutture regionali.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)